

Allegato "A" Racc. 16089

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita, ai sensi degli artt. 2325 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 37 quinquies della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, una società per azioni denominata:

"Manduriambiente Società per Azioni"

Articolo 2

Sede

La società ha sede in Manduria (TA). L'organo amministrativo potrà istituire sia in Italia che all'estero filiali, sedi secondarie, depositi, stabilimenti, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, nonché sopprimerli.

Articolo 3

Oggetto

La società viene costituita per assumere il ruolo di Concessionario dell'Amministrazione Comunale di Manduria per l'affidamento in concessione per la progettazione, l'acquisizione delle aree, la costruzione e la gestione di una piattaforma e di una discarica controllata di 1^ categoria in località "La Chianca" (in Comune di Manduria) per lo smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei fanghi residui da impianti di depurazione delle acque reflue civili.

La società assumerà tutti gli obblighi ed impegni derivanti dalla Convenzione di Concessione con l'Amministrazione Comunale di Manduria (stipulata in data 16 Maggio 2001 con atto rogato dal Segretario Comunale di Manduria), compiendo tutti gli atti conseguenti o comunque connessi e/o inerenti al suddetto rapporto contrattuale e allo scopo sociale.

Essa ha il compito di provvedere all'esecuzione di tutte le prestazioni ed all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla stipulazione della suddetta Convenzione.

In tale ambito la Società potrà:

- a) provvedere all'esecuzione di lavori, forniture, servizi e prestazioni di qualsiasi natura anche mediante conferimento di appalti o incarichi a soci e a terzi, nel rispetto dei vincoli contrattuali e delle norme di legge;
- b) acquisire e trasferire diritti di qualsiasi natura, anche reali, su aree, immobili e loro pertinenze e accessori;
- c) gestire i servizi derivanti dalla Concessione intrattenendo con gli utenti ed i terzi in genere tutti i rapporti necessari.

Nell'ambito del rigoroso perseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà inoltre svolgere attività immobiliari ed edificatorie in genere; acquistare, vendere, permutare, concedere in locazione, gestire e

amministrare beni immobili di ogni natura; acquistare e vendere terreni edificatori ed agricoli; eseguire lottizzazioni ed urbanizzazioni; costruire, demolire, ristrutturare, ampliare e sopraelevare fabbricati pubblici e privati; assumere e conferire lavori e servizi; svolgere qualsiasi attività attinente o affine a quella edilizia ed edificatoria.

La Società, nei limiti consentiti dalle leggi e regolamenti che disciplinano la raccolta del risparmio (segnatamente l'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e Deliberazione C.I.C.R. del 3.3.1994), potrà:

a) acquisire fondi in tutte le forme consentite, ivi compresi conferimenti di capitale e versamenti in conto capitale o a fondo perduto e mutui, prestiti e finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, nei limiti e nelle forme di legge e regolamenti vigenti, da soci e Società controllanti.

b) emettere cambiali finanziarie e/o certificati di investimento nei confronti dei soggetti di cui al punto a). Sempre ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, industriale e comunque compiere qualsiasi attività che direttamente o indirettamente abbia attinenza con l'oggetto sociale. Sono espressamente esclusi l'esercizio in via professionale delle attività di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e lo svolgimento in via prevalente delle operazioni finanziarie previste dall'art. 4 del D.L. n. 143/91 convertito in Legge 197/91, restando comunque esclusa ai sensi dell'art. 6 - comma 2/bis della citata legge n. 197/91 e successive, l'attività di locazione finanziaria. Nei limiti di quanto sopra e nell'ambito dell'oggetto sociale come sopra determinato la società potrà assumere partecipazioni ed interessenze, anche azionarie, in altre società ed aziende aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente e potrà infine prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi tipo ed avalli a favore anche di terzi.

La società, singolarmente o riunita, potrà altresì assumere da parte dell'Autorità competente e nel rispetto dei requisiti di legge e di regolamento nonché della apposita programmazione - pianificazione, la esecuzione di ogni intervento strutturale e/o gestionale ulteriore rispetto all'impianto realizzato ed all'attività di servizio pubblico affidati in concessione a condizione che lo stesso risulti funzionale alla chiusura del c.d. ciclo dei rifiuti e/o costituisca ristrutturazione, modificazione e/o ampliamento dell'impianto gestito e/o dell'attività concessa, anche mediante promozione di procedura di project financing ovvero partecipazione alla relativa gara pubblica.

Articolo 4

#p#

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2051 (duemilacinquantuno), salvo proroga o anticipato scioglimento che potranno essere deliberati a norma di legge.

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società a tutti gli effetti, è quello da essi dichiarato e risultante dai libri sociali. I suddetti hanno l'obbligo di comunicare sollecitamente e per iscritto alla società ogni eventuale variazione del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio, si farà riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 6

Capitale e azioni

Il capitale sociale è fissato in euro 1.377.122,00 (unmilionetrecentosettantasettemilacentoveventidue/00) diviso in altrettante azioni ordinarie nominative del valore nominale di 1 (uno) euro cadauna.

L'Assemblea Straordinaria del 3 agosto 2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento in danaro, in via scindibile, in uno o più tempi, e comunque entro un periodo massimo di cinque anni dalla detta data, fino ad un importo massimo di nominali euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) mediante emissione di massime n. 4.610.000 nuove azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da riservarsi in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni da essi possedute con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, il 28 maggio 2015, ha deliberato l'aumento del capitale sociale, a pagamento in danaro, in via scindibile, in uno o più tempi, di un importo massimo di nominali euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) mediante emissione di massime n. 1.500.000 nuove azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrirsi ad un prezzo di euro 1,00 (uno) senza sovrapprezzo, in sottoscrizione ai soci in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute, a termini del verbale in oggetto.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Ogni azione è indivisibile e da diritto ad un voto. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari vengono esercitati da un rappresentante comune.

Non è consentita l'emissione di azioni a voto plurimo. I versamenti a

fronte di azioni parzialmente liberate vengono richiesti ai sottoscrittori secondo le modalità fissate dall'organo amministrativo. Le azioni non possono essere sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno o in garanzia, salvo delibera favorevole dell'assemblea.".

Articolo 7

Aumento del capitale sociale

Il capitale sociale potrà essere aumentato con l'osservanza delle disposizioni di legge e fermo restando in caso di aumento il diritto di opzione dei soci, in proporzione alla propria percentuale di partecipazione al capitale sociale.

Il capitale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni.

In caso di aumento di capitale sociale, spetta ai soci il diritto di opzione da esercitarsi secondo i tempi e le modalità che saranno determinati dall'Assemblea o dall'organo Amministrativo su delega di questa nel rispetto delle norme di legge in materia.

I conferimenti possono essere effettuati anche in natura, osservato il disposto di legge.

I versamenti per la sottoscrizione e la liberazione totale delle azioni sono richiesti dall'organo Amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti, osservate le disposizioni di leggi inderogabili.

Articolo 8

Riduzione del capitale sociale

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, nei casi previsti della legge, e salvo il disposto dell'art. 2445 del Codice Civile, anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali, quote o azioni.

Articolo 9

Strumenti finanziari

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 23 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 10

Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, secondo le modalità che riterrà più opportune in conformità con le norme di legge, con particolare riferimento all'art. 37 sexies della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 11

Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 23 del presente statuto.

Articolo 12

Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Salvo diverse determinazioni, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Articolo 13

Trasferimento delle azioni

Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte mentre per atto tra vivi sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi «azioni e diritti di opzione».

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni, ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la

comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a «invito a proporre».

Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 c.c.) da parte del destinatario della *denuntiatio*, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie,

con particolare attenzione a un eventuale «premio di maggioranza» per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Il costo dell'arbitratore sarà per metà a carico dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà a carico del socio offerente.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di trenta giorni trasferire tale numero di azioni al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

Articolo 14

Clausola di gradimento

Qualsiasi negozio traslativo inter vivos, anche a titolo gratuito o titolo oneroso con corrispettivo fungibile, che abbia ad oggetto l'alienazione a soggetti estranei alla compagine sociale della piena proprietà o della nuda proprietà o dell'usufrutto di azioni e di diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, è subordinato al gradimento espresso dall'assemblea dei soci.

Non sono assoggettati all'obbligo di preventivo giudizio di gradimento dell'assemblea, i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci.

Il socio che ha intenzione di effettuare il trasferimento delle proprie azioni o la costituzione di altri diritti reali sulle stesse, dovrà procedere a comunicare la propria intenzione, attraverso lettera raccomandata al consiglio di amministrazione.

La comunicazione deve contenere le esatte generalità del terzo potenziale acquirente, la descrizione delle azioni oggetto dell'atto traslativo, il corrispettivo richiesto e le condizioni di pagamento.

Si stabilisce inoltre che se entro il termine di 90 gg, al socio richiedente non perviene alcuna comunicazione, il gradimento si intende

accordato, e le azioni potranno essere trasferite.

Se il gradimento non viene concesso, la società è tenuta ad acquistare le azioni o i diritti dei soci, a norma dell'art. 2357 c.c. al corrispettivo determinato secondo le modalità con i criteri previsti dall'art. 2437-ter c.c..

Articolo 15

Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste all'articolo 15 del presente statuto.
- h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto del presente statuto riguardante l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie.

Compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso nonché il relativo procedimento di liquidazione sono regolati rispettivamente dagli articoli 2343 bis, 2343 ter e 2343 quater c.c., precisandosi che il diritto di recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione di recesso è pervenuta all'organo amministrativo.

Articolo 16

Organi societari

Sono Organi della Società:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;

- c) Il Collegio Sindacale.
- d) Il revisore, ove previsto.

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

Articolo 17

Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 18

Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 9 del presente statuto;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili di cui all'articolo 10 del presente statuto;
- e. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 11 del presente statuto;
- f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 19

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati mediante mezzi di telecomunicazione;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Articolo 20

Assemblee di seconda convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

Articolo 21

Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 22

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea ordinaria sia in prima convocazione che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza capitale sociale, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2369 c.c.

Articolo 23

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea straordinaria, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, è costituita e delibera con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale, ad eccezione delle delibere inerenti la modifica del presente statuto per le quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto.

Articolo 24

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

I soci che intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

Articolo 25

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto, anche a mezzo telefax o posta elettronica con firma digitale. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La rappresentanza in assemblea è disciplinata dall'articolo 2372 del codice civile.

Articolo 26

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 27

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Articolo 28

Competenza e poteri dell'Organo Amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge

Articolo 29

Divieto di concorrenza

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Articolo 30

Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri.

Articolo 31

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da

amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Articolo 32

Presidente del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 33

Organi delegati

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

Possono essere altresì nominati direttori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i

poteri.

Articolo 34

Delibere del consiglio di amministrazione

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell' avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purchè in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni.

Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie di cui all'articolo 27 del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall' amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 35

Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Articolo 36

Remunerazione degli amministratori

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 37

Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi legge.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 27 del presente statuto.

Articolo 38

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Articolo 39

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-*quater* c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;

- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 40

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile

Articolo 41

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società su richiesta della parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà secondo diritto in via rituale.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

F.to Simone Mario, Salvatore Pantaleo Notaio